

# Accoglimento totale del

Repert. n. \_\_\_\_\_  
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
III SEZIONE CIVILE  
PROC. N. \_\_\_\_\_

Il Giudice onorario,  
letti gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del  
letto l'art. 702 *ter* c.p.c., pronuncia la seguente

## ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Di Nardo, convenivano  
in giudizio la Banca \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore al fine di  
ottenere la condanna della stessa alla consegna di tutta la documentazione bancaria inerente il  
contratto di mutuo nr \_\_\_\_\_ stipulato da \_\_\_\_\_ con  
la \_\_\_\_\_ con annessa fideiussione dei ricorrenti \_\_\_\_\_  
precisamente \_\_\_\_\_

contratto di mutuo sottoscritto con annessa istruttoria per la concessione; estratto conto storico;  
piano di ammortamento; comunicazioni periodiche alla clientela; avvisi di scadenza delle singole  
rate; contratto di assicurazione sul credito; polizza fideiussoria annessa al contratto di mutuo;  
prospetti riepilogativi annuali secondo la normativa sulla trasparenza; ogni ulteriore e/o eventuale  
documento connesso e conseguente al contratto di mutuo acceso. contratto di apertura del conto  
numero \_\_\_\_\_ nonché tutti gli altri conti, altresì quelli connessi - anticipi, deposito e  
quanto altro, compresi eventuali patti modificativi delle originarie condizioni concordate per tutta la  
durata dei singoli rapporti; contratto/i di apertura di credito e/o di ogni eventuale linea di credito, in  
qualsiasi forma tecnica essa sia stata accordata (ad esempio, a mero titolo esemplificativo e non  
esaustivo, anticipo di cassa, anticipi su fatture, anticipi su r.i.ba., anticipi su contratto, anticipi s.b.f.,  
ecc.) per tutta la durata dei singoli rapporti; estratti conto integrali relativi al conto numero  
\_\_\_\_\_ nonché tutti gli altri conti, altresì quelli connessi - anticipi, deposito e quanto altro -  
per tutta la durata dei rapporti; riassunti scalari e/o staffe dei c/c per tutta la durata dei rapporti; ogni  
negozio eventualmente, compreso accordi o transazioni, intervenuto tra le parti in ordine al rapporto  
sopra indicato dalla data di apertura del conto ad oggi; data certa di apertura ed eventuale chiusura  
dei conti correnti. In riferimento alle operazioni finanziarie: a) il contratto di intermediazione (c.d.  
"contratto quadro"); b) il questionario ex reg. int. n. 11522/98 o quello vigente; c) il "documento sui  
rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari"; d) l'ordine o gli ordini di strumenti  
finanziari (o comunque contratti relativi ad eventuali strumenti derivati); e) la/le nota/e  
informativa/e; f) l'estratto conto attestante l'incasso di eventuali rendimenti (es. "cedole") o,  
comunque, una Vostra attestazione sul punto. In riferimento al contratto di mutuo: a) piano di  
ammortamento; b) avvisi di scadenza delle singole rate e/o bollette di quietanza delle medesime; c)  
eventuali documenti di altri oneri connessi (assicurazioni, ecc.); d) prospetti riepilogativi annuali  
della Banca secondo la nota normativa sulla trasparenza (rate o avvisi di scadenza); ogni ulteriore  
documento connesso e conseguente al contratto di mutuo.

Preliminarmente, deve darsi atto della ammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 702 bis  
c.p.c., atteso che, la sommarietà del rito in esame attiene al profilo dell'istruzione della causa, nel  
senso che è possibile fare ricorso a tale tipo di procedura se la causa richiede un'attività istruttoria  
semplice e deformalizzata, come accade, ad esempio, per le controversie che implicano solo o  
essenzialmente soluzioni di diritto, ovvero per le cause di carattere documentale che non richiedono  
indagini complesse.

Il caso di specie rientra pienamente nello schema delineato, trattandosi di accertare la sussistenza o  
meno del diritto del titolare di un conto corrente bancario di ottenere copia della documentazione  
inerente i rapporti contrattuali dedotti.

La domanda è fondata e va accolta, nei limiti di quanto appresso.

## Accoglimento totale del

### Repert. n.

Il 4° comma dell'art. 119 del T.U.B. dispone che "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni." con ciò estendendo il diritto già riconosciuto dalla legge sulla Trasparenza Bancaria - art. 8 L. 17/02/92 n.154 -, originariamente apportando tre innovazioni: le operazioni bancarie delle quali viene chiesta la documentazione possono essere qualsiasi contratto perfezionato e, dunque, non sono più limitate ai soli rapporti di deposito e di conto corrente; il termine entro il quale deve essere consegnata la documentazione richiesta non può eccedere i novanta giorni e non più i sessanta originariamente previsti dall'art. 8, comma 4, L. 154/92; infine il cliente ha il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto degli ultimi cinque anni, onde ne consegue che la banca ha il dovere giuridico di consegnare la documentazione richiesta nel termine indicato.

Inoltre, il diritto all'acquisizione della documentazione relativa al rapporto bancario, trova fondamento nel principio di buona fede, che è clausola generale di interpretazione e di esecuzione del contratto e fonte di integrazione della regolamentazione negoziale, ai sensi degli artt. 1366, 1375, 1374 c.c. e nell'obbligo di solidarietà (art. 2 della Costituzione), che è accessorio ad ogni prestazione dedotta in negozio e consente alle parti di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso l'esecuzione di una prestazione cui ognuno è tenuto, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.).

In proposito la Suprema Corte ha statuito che il diritto del cliente ad ottenere dall'Istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, si configura come un diritto sostanziale la cui tutela va riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, non assumendo alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intenda fare della documentazione ottenuta (Cass. Civ. 11733/99). La banca, pertanto, non può rifiutare una richiesta avanzata in ossequio a quanto sancito dall'art. 119, comma 4, citato giacché il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari intrattenuti, ha la consistenza di diritto soggettivo autonomo, il quale trova il suo fondamento oltre che nella disposizione legislativa ultima, anche nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto contrattuale.

Alla luce dei predetti principi, la domanda proposta risulta meritevole di accoglimento.

Infatti, è pacifica ed incontestata la sussistenza dei rapporti contrattuali bancari indicati dal ricorrente, presupposto, legittimo, della richiesta di ottenere la copia della relativa documentazione, ai sensi del T.U. Leggi Bancarie; né vi è prova che

abbia adempiuto al corrispondente obbligo posto a suo carico.

Conseguentemente non può che accogliersi il ricorso, con condanna della resistente alla consegna dei documenti richiesti e non ancora prodotti, come indicato indicata nella missiva. del . e nella premessa del ricorso introduttivo.

Ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. viene fissata in euro 100,00 la sanzione per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione .

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo

Accoglimento totale del  
RG n.  
Repert. r

P.Q.M.

accoglie il ricorso e condanna la \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore a consegnare ai ricorrenti la documentazione indicata in ricorso, e precisamente :

1. contratto di mutuo sottoscritto con annessa istruttoria per la concessione; estratto conto storico; piano di ammortamento; comunicazioni periodiche alla clientela; avvisi di scadenza delle singole rate; contratto di assicurazione sul credito; polizza fideiussoria annessa al contratto di mutuo; prospetti riepilogativi annuali secondo la normativa sulla trasparenza; ogni ulteriore e/o eventuale documento connesso e conseguente al contratto di mutuo acceso. contratto di apertura del conto numero \_\_\_\_\_ nonché tutti gli altri conti, altresì quelli connessi - anticipi, deposito e quanto altro, compresi eventuali patti modificativi delle originarie condizioni concordate per tutta la durata dei singoli rapporti; contratto/i di apertura di credito e/o di ogni eventuale linea di credito, in qualsiasi forma tecnica essa sia stata accordata (ad esempio, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anticipo di cassa, anticipi su fatture, anticipi su ri.ba., anticipi su contratto, anticipi s.b.f., ecc.) per tutta la durata dei singoli rapporti; estratti conto integrali relativi al conto numero \_\_\_\_\_ nonché tutti gli altri conti, altresì quelli connessi - anticipi, deposito e quanto altro – per tutta la durata dei rapporti; riassunti scalari e/o staffe dei c/c per tutta la durata dei rapporti; ogni negozio eventualmente, compreso accordi o transazioni, intervenuto tra le parti in ordine al rapporto sopra indicato dalla data di apertura del conto ad oggi; data certa di apertura ed eventuale chiusura dei conti correnti. In riferimento alle operazioni finanziarie: a) il contratto di intermediazione (c.d. “contratto quadro”); b) il questionario ex reg. int. n. 11522/98 o quello vigente; c) il “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”; d) l’ordine o gli ordini di strumenti finanziari (o comunque contratti relativi ad eventuali strumenti derivati); e) la/le nota/e informativa/e; f) l’estratto conto attestante l’incasso di eventuali rendimenti (es. “cedole”) o, comunque, una Vostra attestazione sul punto. In riferimento al contratto di mutuo: a) piano di ammortamento; b) avvisi di scadenza delle singole rate e/o bollette di quietanza delle medesime; c) eventuali documenti di altri oneri connessi (assicurazioni, ecc.); d) prospetti riepilogativi annuali della Banca secondo la nota normativa sulla trasparenza (rate o avvisi di scadenza); ogni ulteriore documento connesso e conseguente al contratto di mutuo.

Dispone che \_\_\_\_\_ consegni ai ricorrenti la suindicata documentazione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento fissando in euro 100,00 al giorno per ogni giorno ritardo la sanzione di cui all’art. 614 bis C.P.C.;

b) condanna, la Banca \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore dei ricorrenti , delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi \_\_\_\_\_ compensi , oltre \_\_\_\_\_ per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore, anticipatario.

Santa Maria CV, data deposito